



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 41/12

ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FRATELLI VALLERO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la direttiva del Sindaco prot. 7779 in data odierna, con la quale si richiede di reistituire in modo sperimentale il doppio senso di circolazione in via Fratelli Vallerò;

Rilevato che l'istituzione del doppio senso di marcia ridurrebbe inoltre il traffico veicolare nelle vie Abegg e via dei VI Martiri;

Dato atto che durante lo svolgimento delle manifestazioni che interessano piazza Trento e piazza IV Novembre il traffico veicolare proveniente da via Norberto Rosa, con l'istituzione del doppio senso di marcia, può essere deviato in via Fratelli Vallerò;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il transito nella via di cui trattasi per garantire quindi una maggiore fluidità nella circolazione;

Vista la precedente ordinanza n. 20 del 22.04.2003;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

l'istituzione, in via sperimentale, del doppio senso di marcia in via Fratelli Vallerò, nel tratto compreso tra via dei VI Martiri e Via Norberto Rosa.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare da installarsi nelle zone interessate a cura dell'ufficio tecnico.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 20 giugno 2012

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it